



SAC – SOCIETA' AEROPORTO CATANIA SPA

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA DI RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

LOTTO N. 5

CIG 8714000C46

INDICE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	6
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE.....	6
Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	6
Art. 2) ESCLUSIONI E RIVALSA.....	7
Art. 3) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE	7
Art. 4) IMPOSTE E TASSE.....	8
Art. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE	8
Art. 6) FORMULE TARIFFARIE	8
Art. 7) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'	9
Art. 8) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.....	9
Art. 8 bis) Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)	9
Art. 8 tris) Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)	10
Art. 8 quater) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)	10
Art. 9) GESTIONE DELLE VERTENZE.....	10
Art. 10) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	11
Art. 10 bis) DUPLICATO ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO E CERTICATO	11
Art. 11) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO	11
Art. 12) OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO	12
Art. 13) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	12
Art. 14)FORO COMPETENTE	12
Art. 15) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	12
Art. 16) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 17) PROVA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	12

Art. 18) CLAUSOLA BROKER	12
SEZIONE II – CONDIZIONI SPECIALI	13
SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI	15
Art. 1) MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE	15
Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO.....	15
Art. 3) POLIZZA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO	15
Art. 4) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO.....	16
Art. 5) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO	16
Art. 6) COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale)	17
SEZIONE IV – RISCHI ACCESSORI	17
Art. 1) GARANZIE.....	17
Art. 1.1) INCENDIO VEICOLI A MOTORE	17
Art. 1.2) FURTO, RAPINA, ESTORSIONE VEICOLI A MOTORE	18
Art. 1.3) EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI	18
Art. 2) ESCLUSIONI.....	18
Art. 3) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.....	19
Art. 4) MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI	19
Art. 5) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO (per tutti i veicoli).....	19
Art. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	20
Art. 7) RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	20
Art. 8) RECUPERI.....	20
Art. 9) FRANCHIGIE E SCOPERTI.....	20
SEZIONE V DANNI ACCIDENTALI KASKO (SE RICHIAMATA NELL'ALLEGATO VEICOLI)	21
Art. 5.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	21
Art. 5.2 – FRANCHIGIE/SCOPERTI.....	21
Art. 5.3 - PREMIO.....	21
SEZIONE VI – CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI).....	21
C) ROTTURA CRISTALLI	22
D) PERDITA DELLE CHIAVI	23
E) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETA' - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA.....	23
F) RIPRISTINO AIRBAG	23
G) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).....	23
H) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE	24
I) TRAINO – RECUPERO VEICOLO.....	24
L) CADUTA DI AEROMOBILI O DI ALTRI CORPI VOLANTI.....	24
M) GARANZIA BAGAGLI	24
N) DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO (se operante la garanzia Incendio di cui all'Art. 1.1 della Sezione IV)	24
O) APPROPRIAZIONE INDEBITA (se operante la garanzia Furto, Rapina, Estorsione di cui all'Art. 1.2 della Sezione IV)	24
P) RINUNCIA ALLA RIVALSA	24
Q) DANNI DA INQUINAMENTO.....	25
R) USO DI DISPOSITIVI MECCANICI	25
S) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI.....	25
T) TRASPORTO SOSTANZE PARTICOLARI	25
U) ONORARI PERITI.....	25
V) - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO	26
Z) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP	26

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge / Codice:	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Società / Impresa:	la Compagnia Assicuratrice
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 C.C. e/o la garanzia data con il contratto
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Valore Commerciale:	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche
Attestazione dello stato di rischio:	il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
Incendio:	è la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Rapina:	è il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Accessori aggiuntivi – optional:	equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
Accessori fonoaudiovisivi:	radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico
Scoppio:	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo
Sinistro:	evento causa del danno
Sinistro senza seguito:	il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro
Primo rischio assoluto:	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.)
Veicolo / Natante:	ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli/natanti

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
- entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale.

- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli sia in aree private, sia in ambito aeroportuale.
- la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2) ESCLUSIONI E RIVALSA

Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, l'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione, tuttavia, conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così

come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Il Contraente/Assicurato è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente alla stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 4) IMPOSTE E TASSE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "natanti a motore" l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art. 6) FORMULE TARIFFARIE

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) **tariffa bonus/malus:** che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo Art. 7);
- b) **tariffa fissa:** senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Art. 7) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 8) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società qualora si opti per la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto o si scelga di non procedere attraverso tale procedura

Art. 8 bis) Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma

2° del Codice), può essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 8 tris) Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 8 bis), la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni".

Art. 8 quater) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 9) GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 10) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 bis) DUPLICATO ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO E CERTIFICATO

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio e del certificato su richiesta del Contraente. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Art. 11) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel

momento in poi sono risarciti dal “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, ai sensi dell’art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all’Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 12) OBBLIGO DELLA SOCIETA’ DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 13) MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute saranno considerate valide se fate dall’una all’altra Parte con lettera raccomandata, telefax, e-mail od altro idoneo mezzo.

Art. 14) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede della società Assicurata.

Art. 15) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l’Assicurato più favorevoli.

Art. 16) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 17) PROVA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire con qualsiasi mezzo scritto e/o telematico ed avranno effetto dalla data di invio quando questa sia rilevabile

Art. 18) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione al Broker indicato in polizza, ai sensi del D. Lgs 209/2005.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste nella presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione

fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente: analogamente ogni comunicazione fatta

dalla Società al Broker s'intenderà fatta al Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente sia tenuto, dovranno essere effettuate per iscritto con i mezzi più idonei, compresi perciò i sistemi informatici e indirizzati alla Società o al Broker.

Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata tramite il Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società, la quale provvederà al rilascio di apposita quietanza

SEZIONE II – CONDIZIONI SPECIALI

➤ FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (Formula A)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- ciclomotori
- motoveicoli
- autovetture

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente Art. 6 – Sezione I, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

➤ FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS) (Formula B)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti ad uso speciale – macchine agricole – macchine operatrici semoventi

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato.

Qualora nel periodo di osservazione, quale definito nel precedente Art. 7 – Sezione I, vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora nell'attestazione di cui all'Art. 10 – Sezione I, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la formula "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto

del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sottoindicati massimali:

€ 12.000.000,00 per sinistro

Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalla sottoscrizione del contratto e scadrà alle ore 24 del trentaseiesimo mese, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

È facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dal ricevimento della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 3) POLIZZA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'Art. 11) – Sezione I “Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, e della Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, telegramma o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio formalmente corretta.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 4) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui il veicolo/natante venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito.

Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all'Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità.

Art. 5) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ' DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.

Il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

Art. 6) COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile..... all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'Impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

SEZIONE IV – RISCHI ACCESSORI

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

Art. 1) GARANZIE

Art. 1.1) INCENDIO VEICOLI A MOTORE

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo

- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Art. 1.2) FURTO, RAPINA, ESTORSIONE VEICOLI A MOTORE

La Società risponde:

- della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione
- dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati
- dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento
- dei danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non
- dei danni alle parti interne del veicolo

Art. 1.3) EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre

Per tutte le garanzie di cui agli Artt. 1.1), 1.2) e 1.3), l'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme assicurate per singolo veicolo

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- qualora non operante l'Art. 1.3) della presente Sezione: avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere; trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;

- determinati da vizi di costruzione;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada.

Art. 3) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 4) MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Relativamente alla presente sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 15 giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, del luogo e della data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

- per le garanzie di cui agli Artt. 1.1) – Incendio e 1.3) – Eventi sociopolitici ed atmosferici
 - in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti
 - in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite
 - per le garanzie di cui all'Art. 1.2) – Furto, Rapina, Estorsione
 - in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
 - in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite
- In ogni caso copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti.
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

Art. 5) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO (per tutti i veicoli)

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 1.1), 1.2) e 1.3) della presente sezione IV, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Art. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

L'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Art. 7) RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 8) RECUPERI

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito al precedente Art. 7) Riparazione - Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

Art. 9) FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione IV indicate:

- all'Art. 1.1) Incendio – sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia
- all'Art. 1.2) Furto, Rapina, Estorsione – sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia
- all'Art. 1.3) Eventi Sociopolitici ed Atmosferici – sono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00

SEZIONE V DANNI ACCIDENTALI KASKO (SE RICHIAMATA NELL'ALLEGATO VEICOLI)

Art. 5.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli a seguito di urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada verificatisi durante la circolazione dei veicoli di proprietà o in uso al Contraente.

In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano le parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale dello stesso veicolo un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

La presente garanzia è operante sino alla scadenza contrattuale successiva al compimento del quinto anno dalla data di immatricolazione del veicolo.

Art. 5.2 — FRANCHIGIE/SCOPERTI

La garanzia è soggetta allo scoperto del 20% con il minimo di Euro 300,00 per ciascun sinistro, a carico del Contraente.

Art. 5.3 - PREMIO

La Società offerente dovrà indicare il premio annuo lordo onnicomprensivo per ogni mille Euro assicurati, eventualmente distinguendo il tasso a seconda della tipologia del veicolo.

SEZIONE VI – CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione

- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi
- effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

A) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000,00 per evento.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3° comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

C) ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici o kasko).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

D) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di € **300,00** per ogni evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

E) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETA' - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € **300,00** delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di sinistro (essendo il caso di furto o rapina totali già contemplati all'Art.11 della Sezione I), l'Impresa rimborsa all'Assicurato l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione, non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

F) RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € **520,00**.

G) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni, non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

H) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

I) TRAINO – RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di **€ 1.000,00** per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

L) CADUTA DI AEROMOBILI O DI ALTRI CORPI VOLANTI

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

M) GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per evento e con il limite di € 5.500,00 per anno assicurativo.

N) DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO (se operante la garanzia Incendio di cui all'Art. 1.1 della Sezione IV)

La Società risponde dei danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio e dei danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, fino alla concorrenza di **€ 2.000,00** per evento.

O) APPROPRIAZIONE INDEBITA (se operante la garanzia Furto, Rapina, Estorsione di cui all'Art. 1.2 della Sezione IV)

La Società risponde dei danni derivanti dall'appropriazione indebita del veicolo assicurato commessa dai suoi dipendenti a condizione che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele, e che il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

P) RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2) – ESCLUSIONI E RIVALSA della Sezione I, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti:

- A. dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:

- a) nel caso di danni causati ai terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure – per i veicoli adibiti a trasporto cose – secondo quanto previsto dall’art. 54 – lettera d) del Nuovo Codice della Strada
 - b) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada.
 - c) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
 - d) qualora il veicolo sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
 - e) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
- B. del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché l’Ente contraente non sia a conoscenza di tale situazione prima del sinistro.

Q) DANNI DA INQUINAMENTO

Nei limiti di cui ai massimali di Responsabilità Civile, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.

R) USO DI DISPOSITIVI MECCANICI

Per i veicoli nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia s’intende valida a tutti gli effetti anche per i rischi derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di polizza.

S) RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI

L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l’Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

T) TRASPORTO SOSTANZE PARTICOLARI

Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d’uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

U) ONORARI PERITI

L’Impresa rimborsa all’Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione le spese e gli onorari di competenza del Perito terzo nominato dalle Parti.

V) - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotto dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Z) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
 La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.